



ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO "P. VOLPONI"

Via Muzio Oddi, 17 - 61029 URBINO (PU)

① 0722/320507 – 350593 – sito: <https://www.icvolponi.edu.it>

✉ Peo: psic837002@istruzione.it Pec: psic837002@pec.istruzione.it

C.F. 91013560411 – C.M. PSIC837002



Oggetto: Decisione a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di sorveglianza sanitaria del personale ATA profili A.A. e C.S. dell'I.C. "P. Volponi" di Urbino, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), D. L.gs 36/2023.

CIG: B26E9361FC

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale sono stati stabiliti i limiti e i criteri per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 36/2023, di importo superiore a 10.000,00 euro (art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129;

VISTO il PTOF per l'a.s. corrente approvato dagli Organi Collegiali;

VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente;

VERIFICATA la copertura finanziaria dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;

CONSIDERATO che alla data odierna non risulta attiva sulla piattaforma "AcquistiinretePA" alcuna Convenzione o Accordo Quadro Consip avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di cui all'oggetto;

ACCERTATA l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, comma 2, del D.lgs. 36/2023;

VISTO l'art. 15 del D.lgs 36/2023, secondo il quale "Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.";

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti *«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»*;

VISTO l'art. 6 *bis* della L. 241/90, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

VISTO l'art. 17 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 36/2023 secondo il quale "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale."

VISTO che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 il quale definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

VISTO ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e

duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023;

VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti «*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*»;

VISTA la convenzione prot. n. 9257 del 22.12.2023 avente ad oggetto l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, di sorveglianza sanitaria ed espletamento di incombenze attinenti agli adempimenti di cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro per la durata dal 01.01.2024 al 31.12.2026;

DATO ATTO che la Stazione Appaltante, in virtù della Convenzione sopra richiamata e stipulata con SEA Gruppo s.r.l. individua quale soggetto affidatario il seguente operatore economico SEA Gruppo S.r.l., Via Paolo Borsellino n. 12/D, 61032 FANO (PU) - C.F. e P.IVA 01213360413;

VERIFICATO che l'importo massimo della spesa per il servizio di cui all'oggetto, determinato a seguito verifica della provvista economica esistente nel Programma Annuale e.f. corrente approvato dal Consiglio d'Istituto, è pari ad € 157,00 Iva esente;

CONSIDERATO che, trattandosi di affidamenti diretti puri ex art. 50, comma 1, lettera b), D. Lgs. 36/2023, quindi senza alcun vincolo di metodologie formali e stringenti, lo strumento per interagire con l'operatore economico possa essere individuato dal RUP secondo “le modalità ritenute più opportune per l'immediatezza, la semplificazione e l'ottimizzazione della procedura”;

VISTO il comunicato ANAC del 10.01.2024 nel quale viene dichiarato che “*L'Autorità, al fine di favorire le Amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritiene in ogni caso necessario chiarire che, allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici - PCP dell'Autorità sarà disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024*”.

TENUTO CONTO del CIG acquisito attraverso la piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP);

VISTO che il CIG è B26E9361FC;

TENUTO CONTO di quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO in particolare quanto previsto dall'art. 41 del D.lgs. 81/2008 “sorveglianza sanitaria”;

CONSIDERATA la necessità di procedere, nei confronti del personale A.T.A. in servizio nell'a.s. 2023/2024, agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa sopra richiamata;

CONSIDERATO CHE il personale A.T.A. in servizio alla data odierna da sottoporre a visita medica è pari a nr. 4 unità, di cui nr. 2 unità di C.S. per visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi al fine di verificare l'idoneità alla mansione ex. art. 41 comma 2 lettera *e-ter*) del D.lgs. 81/2008 e nr. 2 A.A. per visita medica periodica ex. art. 41 comma 2 lettera *b*) del D.lgs. 81/2008;

VISTO CHE l'art. 2 punto 13 della Convenzione prot. n. 9257 del 22.12.2023 indica i costi unitari degli accertamenti sanitari come segue: visita medica euro 28,00 (Iva esente), spirometria euro 15,00 (Iva esente), visiotest euro 15,00 (Iva esente), audiometria euro 15,00 (Iva esente) e ECG euro 18,00 (Iva esente);

TENUTO CONTO che è stata verificata nei confronti dell'operatore economico l'insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto di cui agli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;

CONSIDERATO CHE per espressa previsione degli artt. 18, comma 3, lett. d), e 55, comma 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;

VISTO l'art. 37, comma 1, del Decreto Legislativo n. 33/2013 il quale dispone che «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78»;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 20, comma 1, del Decreto Legislativo n. 36/2023, e all'art. 37, comma 1, del Decreto Legislativo n. 33/2013, secondo cui gli atti relativi alle procedure di affidamento sono oggetto di pubblicazione obbligatoria;

VISTO altresì, l'art. 28 del Decreto Legislativo n. 36/2023, recante «Trasparenza dei contratti pubblici»;

VISTO inoltre, la Delibera adottata da ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 come modificata e integrata dalla successiva Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, recante «Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 3, commi 3.2 e 3.3, della predetta Delibera «3.2 La trasmissione dei dati alla BDNCP è assicurata dalle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice secondo le modalità previste nel provvedimento di cui all'art. 23 del codice. Ai fini della trasparenza fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP per il tramite della PCP.

3.3 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP secondo le regole tecniche di cui al provvedimento adottato da ANAC ai sensi dell’art. 23 del codice. Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante [...]»;

TENUTO CONTO

inoltre, che ai sensi dell’art. 10 della Delibera adottata da ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla BDNCP, per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento certificate, le informazioni riguardanti: [...] c) affidamento 1. gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità 2. gli affidamenti diretti»;

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»

DECIDE

Art. 1

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

di autorizzare, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, l’affidamento diretto fuori MEPA del **servizio di sorveglianza sanitaria del personale ATA profili A.A. e C.S. dell’I.C. “P. Volponi” di Urbino** all’operatore economico **SEA Gruppo S.r.l., Via Paolo Borsellino n. 12/D, 61032 FANO (PU) - C.F. e P.IVA 01213360413.**

Art. 3

di autorizzare la **spesa complessiva di € 157,00 Iva esente** da imputare nel Programma Annuale e.f. corrente approvato dal Consiglio d’Istituto, all’Attività A.1.1 “**FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**” tipo/conto/sottoconto 3/2/10.

Art. 4

di nominare la Prof.ssa Maria Lorena Farinelli quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del Decreto Legislativo n. 36/2023.

Art. 5

di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di cui all’art. 28, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023, alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l’A.N.A.C.;

Art.6

di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Maria Lorena Farinelli

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993